

STATUTO

**LE TERRE DI DON PEPPE
DIANA - LIBERA TERRA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
SIGLA: DON PEPPE DIANA -
LIBERA TERRA SOC. COOP.
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL VOLTURNO CE VIA
PIETRO PAGLIUCA SNC
Numero REA: CE - 260785
Codice fiscale: 03646700611
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al N. 2559 di Raccolta

STATUTO

**LE TERRE DI DON PEPPE DIANA LIBERA TERRA SOC. COOP.
SOCIALE**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Castel Volturno (CE), la società cooperativa denominata: "Le Terre di Don Peppe Diana - Libera Terra Società Cooperativa sociale", in sigla: "Don Peppe Diana - Libera Terra Soc. Coop. sociale".

La società cooperativa potrà istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla società cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Ad essa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART. 4

SCOPI

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.

La società cooperativa si ispira ai principi di Libera "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" in riferimento ed in special modo al tema

della legalità, del rispetto dei diritti della persona e della giustizia sociale.

La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nella gestione dei servizi e delle attività, ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Per la realizzazione di ciò, organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

La società cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

La società cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

Essa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la società cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla società cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La società cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione

di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La società cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso essa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.5

OGGETTO

La società cooperativa, in stretto riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, nonché agli scopi di cui all'art. 4, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

1. la conduzione dei fondi agricoli, di proprietà, in affitto o concessi in comodato gratuito, e a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge, anche confiscati alla criminalità organizzata; la selvicoltura e, in generale, tutte le attività connesse all'agricoltura, anche mediante l'utilizzo dei metodi propri dell'agricoltura biologica;
2. la gestione di allevamenti zootecnici, avicoli, bovini e ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;
3. la gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, la conservazione, la loro manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione direttamente od aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi od associazioni di produttori che si pongono come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli;
4. la fornitura di beni e servizi a terzi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nella attività agricola;
5. l'elaborazione e la gestione di progetti, anche sperimentali, per la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, ivi compresa l'attività di agriturismo;
6. la gestione di fattoria didattica, attività

didattiche o formative connesse all'attività agricola, zootecnica o alle attività di trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli;

7. la trasformazione del latte in prodotti caseari;

8. la vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o caseari;

9. la realizzazione in generale di attività agricole connesse così come identificate dalla normativa in vigore;

10. la gestione di progetti di recupero e inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della 381/91.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie.

Essa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La società cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo quanto previsto nel successivo Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei

settori di cui all'oggetto della società cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, nel caso in cui debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2527 del codice civile si stabilisce che:

- a) ai soci ammessi alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'art. 22 del presente statuto anche in misura inferiore ai soci lavoratori, in relazione ai costi sostenuti dalla cooperativa per la loro formazione professionale o per il loro inserimento nell'impresa sociale;
- b) il socio ammesso alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci;
- c) il complesso dei voti spettanti ai soci ammessi alla categoria speciale in tali deliberazioni, non può in alcun caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero dei soci rappresentati in assemblea;
- d) il socio ammesso alla categoria speciale non può essere eletto nell'organo amministrativo della cooperativa

Al termine di un periodo massimo di cinque anni il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 8, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la società cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa.

La cooperativa potrà ammettere come soci, le persone svantaggiate di cui all'art. 4, L. 381/1991

che, a norma del terzo comma del citato art. 4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della società cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della società cooperativa stessa.

Possono, essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della società cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della società cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessi diretti, in imprese, assunti in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro, identiche ed affini a quella esercitata dalla società cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

ART. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della società cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 comma 8 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della società cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'articolo 6 del presente statuto.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società cooperativa senza

l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio lavoratore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la clausola di mediazione e arbitrato di cui al successivo art. 40 del presente statuto.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione al momento della ammissione a socio;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci in particolare:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa

sociale a seconda delle necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la società cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre società cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre società cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci o i terzi che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società cooperativa sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 del codice civile.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART.11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio lavoratore che:

A) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

- in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5.

b. diverso da quello subordinato

- in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attraverso la clausola di mediazione e arbitrato di cui all'art.40 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore che:

1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società cooperativa;

2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;

4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla società cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
 - 5) se socio lavoratore di cui alla L. n.142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
 - 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società cooperativa;
 - 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;
 - 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - 11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla società cooperativa;
 - 12) che abbia comportamenti non consoni con l'impegno della cooperativa nel contrasto alla criminalità organizzata ed in particolare relazioni di qualunque tipo con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.
- Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di

non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione attraverso la clausola di mediazione e arbitrato di cui al successivo art.40 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione di mediazione regolata dall'articolo 40 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla società cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 21 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al

capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la quota assegnata al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati ed alla rivalutazione gratuita, ai sensi dell'art.7 Legge 31 gennaio 1992 n. 59, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi e della rivalutazione maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi

applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La società cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.lgs 112/2017.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la società cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'articolo 111 octies delle

disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

ART. 19

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche sia giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di cui al successivo art. 20, del presente Statuto. Essi possono avere a oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di 500,00 euro ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore

che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci lavoratori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal

rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 ss. del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato l'organo di controllo, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

La maggioranza di capitale dei sovventori può richiedere che la Cooperativa nomini un revisore legale dei conti designato dagli stessi sovventori, ovvero che sia costituito l'organo di controllo, qualora tale organo non sia presente.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore alla misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci sovventori dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge, ma comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore a quella precedentemente indicata, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci sovventori senza ulteriori maggiorazioni.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel

rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 20

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato

a.1) da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea ordinaria;

a.2) dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 19;

b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 21;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

e) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 21

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla

relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la società cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della stessa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 del codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 22

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà obbligatoriamente attribuita in capienza di utili;
- d) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori, e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) a remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma, ai sensi del precedente articolo 17;
- h) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e fatti salvi i privilegi previsti per i soci sovventori dalla delibera di emissione ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Fatti salvi i privilegi previsti per i soci sovventori dalla delibera di emissione non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

La ripartizione di ristorni ai soci lavoratori, ai sensi della precedente lett. d) è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni di utili di cui alle precedenti lettere a), b) e g).

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 23

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI

ART. 24

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente statuto riservano alla loro competenza:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti articoli 21 e 22 del presente statuto;
- 2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e il numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 30 del presente statuto;
- 3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti dell'organo di controllo, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 36 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 del codice civile;
- 7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente

statuto;

9) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civile;

10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

ART. 25

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, fermo restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

ART. 26

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore prima, a mezzo lettera raccomandata, pec o e-mail, spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione.

Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore legale, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti

si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore legale, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 21 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017.

Le Organizzazioni territoriali delle cooperative cui la società cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 27

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si provvederà per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 del codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, le deliberazioni sono assunte con le maggioranze

previste per le assemblee straordinarie.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ART. 28

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II AMMINISTRATORI

ART. 29

AMMINISTRATORI

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci che possono eleggere uno o più amministratori.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci lavoratori.

L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci sovventori è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 30

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Se i soci lavoratori nominano più amministratori, la società cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da n. 3 a n.7 consiglieri.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichino necessario almeno due consiglieri o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore legale.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, pec o posta elettronica in modo che i consiglieri, l'organo di controllo ed il revisore legale (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga

opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate, mediante consultazione scritta, laddove il presidente lo ritenga opportuno, o mediante consenso espresso per iscritto.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dall'organo di controllo o dal revisore legale.

ART. 31

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 32

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio

di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.33

ORGANO DI CONTROLLO

I soci lavoratori, decidendo ai sensi dell'artt. 2477 del Codice Civile, possono in ogni momento nominare un Organo di controllo definendone poteri e competenze.

Art. 34

DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

Non possono essere nominati alla carica di Organo di controllo, o se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

L'elezione dei membri dell'Organo di controllo riservata ai soci sovventori è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

Art. 35

COMPETENZA E RIUNIONI

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze dell'Organo amministrativo e alle assemblee sociali. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'Organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente dell'Organo amministrativo, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente

necessità di provvedere.

L'Organo di controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'artt. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente Statuto. Deve, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

L'Organo di controllo può, in ogni momento, procedere, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 36

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'incarico di revisore legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni applicative, nonché dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.

ART. 37

COMPETENZE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:

1) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta

rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprimono e con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti all'organo di controllo, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 38

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

SCIoglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della società cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento dell'Organo di controllo in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

L'elezione del liquidatore riservata ai soci sovventori è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società cooperativa.

La società cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 39

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della società cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

Tutte le controversie compromettibili in arbitri e per le quali la legge non prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Caserta, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Ogni controversia non risolta tramite mediazione, come prevista dal presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del

Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Caserta da n. 3 arbitri nominati dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

Le modifiche della presente clausola devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 41

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci lavoratori, sovventori, gli strumenti finanziari, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 20, 21, 22 e 37 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonché quelle delle imprese sociali di cui al D.lgs. n. 112 del 2017.

F.ti:

Massimo Rocco

Notaio Raffaele Ciccariello - (sigillo)

ESENTE COOP SOC - Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle Imprese. Per espressa previsione di legge, è esente da imposta di bollo.